

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Sez. II-Bis

proc. n.r.g. 11458/2021

Memoria di costituzione

nell'interesse del **Comune di Corchiano** (c.f. 00171190564), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale in Corchiano (VT), Piazza del Bersagliere n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al presente atto, conferita previa delibera di giunta n. 43 del 2021 (**allegato n. 1**), dall'avv. prof. Giuliano Gruner (c.f. GRNGLN77T15H501R) e, anche disgiuntamente, dall'avv. prof. Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83L09D024X), entrambi con Studio Legale in Roma, Via Dandolo 19/a, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti recapiti: p.e.c. *giulianogruner@ordineavvocatiroma.org*, *federico.dinelli@pec.it*, fax 06.93569981

nel ricorso ex art. 130 cod. proc. amm.

proposto da **Bengasi Battisti, Giovanni Berto, Paola Troncarelli e Paolo Nardi**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Galoppi

per l'annullamento

del **verbale di proclamazione degli eletti** del 18/10/2021, redatto all'esito delle operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Corchiano svoltesi il 3-4/10/2021 e il 17/-18/10/2021

dei **singoli verbali degli uffici elettorali di sezione** inerenti le operazioni di voto

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, in quanto lesivo

FATTO

In data 3 e 4 ottobre 2021, si sono tenute le elezioni amministrative nel Comune di Corchiano.

Alla tornata elettorale hanno partecipato due liste civiche, *Vivere Corchiano* (lista n. 1) e *Corchiano Bene Comune* (lista n. 2). I candidati sindaco delle due liste erano, rispettivamente, il sig. Gianfranco Piergentili e il sig. Bengasi Battisti.

Ad esito di questa prima tornata elettorale era risultato vincitore il candidato Gianfranco Piergentili, con 1142 voti, rispetto al candidato Battisti, con 1140 voti (cfr. il verbale dell'adunanza dei presidenti: **allegato n. 2**).

Tuttavia, gli organi deputati allo scrutinio dei voti hanno deciso un riconteggio di tutte le schede di tutte le sezioni, ad esito del quale il primo risultato è stato modificato, attribuendo la parità ai due candidati, con 1141 voti ciascuno (cfr. il verbale delle operazioni della Sezione n. 1: **allegato n. 3**).

È stata, pertanto, indetta una seconda chiamata alle urne per il turno di ballottaggio per le date del 17 e 18 ottobre 2021. È risultato vincitore il sig. Piergentili della lista civica *Vivere Corchiano* con 1241 voti contro i 1202 voti riportati dal sig. Battisti (**allegato n. 4**).

Per quanto riguarda la carica di consigliere comunale, sono stati attribuiti 8 seggi alla lista *Vivere Corchiano* e 4 seggi alla lista *Corchiano Bene Comune*.

Avverso questi risultati sono insorti il sig. Battisti ed sig.ri Berto, Troncarelli e Nardi, con un ricorso che si appalesa inammissibile e comunque infondato per le seguenti ragioni.

Diritto

1. SULL'INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che il voto espresso nella prima chiamata alle urne dal sig. Mario Botti, ammesso al beneficio del voto assistito presso la Sezione n. 1, non sarebbe stato espresso in maniera valida, con la conseguenza per cui sarebbe necessario ripetere le operazioni di voto.

Ciò per due ordini di ragioni:

- 1) il sig. Botti avrebbe presentato un certificato medico rilasciato dal medico di famiglia, anziché dal medico designato dalla ASL competente;
- 2) il sig. Botti, affetto da disorientamento spazio-temporale, e quindi da un morbo che inciderebbe sulle sue capacità psichiche, non avrebbe dovuto essere ammesso al voto, non essendo in grado di esprimere liberamente la propria preferenza.

Entrambe le argomentazioni risultano prive di fondamento.

La circostanza per cui il certificato sia stato rilasciato da un medico di base e non da un medico designato dalla ASL non assume alcun rilievo, venendo in considerazione – al più – come una mera irregolarità non invalidante.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, «[l]a censura è peraltro agevolmente superabile, sol che si tenga presente la chiara dizione del comma 6 dell'art. 41 d. P. R. 570/1960, a termini del quale: “Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale” (**da cui si ricava, con chiarezza, la natura solo eventuale della produzione del certificato medico**), nonché l'orientamento giurisprudenziale, espresso nella parte motiva della sentenza della V Sezione del C. di S., n. 4504, 2010,

*secondo cui: **“L’avverbio “eventualmente” utilizzato nel sesto comma chiarisce in modo indefettibile come l’esibizione e lo stesso possesso di un certificato medico attestante le inabilità indicate nel secondo comma del citato articolo 41 d. P. R. n. 570 del 1960 non costituiscano elemento indispensabile per consentire l’esercizio del voto assistito. La valutazione sull’assentibilità di questa speciale forma di voto è pertanto rimessa nella prudenziale valutazione, fatta anche di accertamento empirico, del Presidente della Sezione”**. Nella specie, è del tutto verosimile che detto accertamento empirico abbia indotto il presidente di seggio ad ammettere al voto assistito l’elettrice in questione, affetta da “-OMISSIS-” (**diagnosi, verosimilmente mutuata da quella esposta nel certificato medico prodotto**), vale a dire da una patologia d’indubbia gravità (-OMISSIS-è una forma di -OMISSIS-, con compromissione -OMISSIS-), sicuramente in grado di far rientrare l’elettrice di cui sopra nella nozione di elettore “affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”, presupposto legittimante, ai sensi del secondo comma del citato art. 41 d. P. R. 570/1960, l’esercizio del diritto di voto, mediante l’aiuto di un accompagnatore» (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31 ottobre 2013, n. 2159).*

Pertanto, anche ove la certificazione prodotta dal sig. Botti fosse da ritenersi inidonea, ciò non renderebbe invalido il voto da lui espresso, potendo egli essere ammesso al voto assistito da parte del Presidente sulla scorta della prudenziale valutazione di quest’ultimo.

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui il sig. Botti non avrebbe potuto esprimere un voto valido in quanto affetto da disorientamento spazio-temporale, morbo che, inficiando le sue capacità psichiche, ne vizierebbe la volontà, si osserva che si tratta –

per l'appunto – di una mera affermazione dei ricorrenti, non supportata da alcun genere di documentazione probatoria. Sotto questo profilo, pertanto, la censura sconta un indubbio vizio di **genericità**. I ricorrenti avrebbero avuto l'onere di produrre almeno una perizia medico-legale, invece di limitarsi ad affermare che la patologia del sig. Botti sarebbe di natura psichica.

Invero, il disorientamento spazio-temporale ben può integrare una patologia invalidante dal punto di vista fisico, impedendo a chi ne sia affetto di muoversi correttamente nello spazio, con conseguente necessità di un accompagnatore. Ma non è detto che questo implichi per forza di cose anche una menomazione della sfera psichica, intesa come capacità di ragionamento e, quindi, come libertà di autodeterminarsi.

In questo senso, occorre massimamente evidenziare che la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su casi analoghi a quello di specie, anzi su casi in cui la patologia invalidante era ben più grave del mero disorientamento spazio-temporale, in quanto si era giunti alla diagnosi di morbo di Parkinson (del quale il disorientamento spazio-temporale può essere un sintomo), ha statuito quanto segue: «*dai verbali delle operazioni (pag. 19) dei complessivi dodici elettori che hanno votato con l'accompagnatore, 5 di loro (1 elettore nella sezione n. 1 e 4 elettori nella sezione n. 3) risultano aver votato ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 41, in quanto affetti da “**Parkinson**”, come attestato da apposita certificazione medica rilasciata da sanitario dell'ASL. // Orbene, secondo giurisprudenza costante il morbo di Parkinson, “per quanto è possibile conoscere secondo anche la comune esperienza, **comporta possibili disturbi cognitivi nel suo stadio avanzato** e negli anziani, **mentre, nelle fasi pregresse, si manifesta per quello che è,***

vale a dire una malattia neurodegenerativa, a evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. Tale ultima circostanza, quindi, può ben determinare il voto assistito e tale valutazione attiene, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, principalmente a clinico, che ben può apprezzare la sussistenza degli impedimenti <<neurologici>> (e, quindi, non necessariamente palesemente apprezzabili) tali da determinare la necessità dell'assistenza al voto” (TAR Sicilia Catania Sez. IV, 2840 del 04.11.2016). // Detta decisione è stata confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha ribadito che “in relazione ai predetti soggetti (morbo di Parkinson) **vi era certificazione non attestante l'incapacità al voto, quanto piuttosto la necessità del voto assistito.** A fronte di tali emergenze, **il presidente di seggio non avrebbe potuto, in assenza di elementi di diverso segno, opinare diversamente** ovvero accertare caso per caso, come pretenderebbero le parti qui appellanti, le reali capacità cognitive degli elettori” (CGA Reg. Sic. N. 447 del 25.10.2017). // Vale, poi, richiamare l'orientamento del Consiglio di Stato (sez. V, 29-3-2011, n. 1929), a mente del quale “deve ritenersi che gli adempimenti e le verifiche pubbliche imposte al Presidente di seggio sugli accompagnatori (richiesta del certificato elettorale, accertamento ed annotazione dell'identità) fungano da sufficiente garanzia di tutela della volontà dell'elettore, il quale, affetto da mero impedimento fisico che non ne oblitera la volontà e la capacità di discernimento, ben è posto in condizione di contestare l'imposizione dell'accompagnatore ovvero la sua mancata conoscenza e di rifiutarne l'assistenza anche in ipotesi di difetto di interpello” (in tal senso anche TAR Salerno n. 462/2012;

TAR Salerno n. 1904/2011). // **Non essendo al riguardo essere stata mossa alcuna contestazione in verbale, deve ritenersi realizzato comunque lo scopo della norma e salvaguardata la volontà dell'elettore.** // *Ritiene quindi il Collegio che trattasi di una patologia tale da non incidere sulla capacità psichica di esprimere il voto ma sullo stato fisico dell'elettore al punto da rendere necessario l'accompagnatore».*

Applicando i principi testé riportati al caso di specie, se ne ricava che il Presidente del seggio, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, e supportato anche dal certificato medico prodotto dal sig. Botti, **ha concluso che egli potesse essere ammesso al voto in quanto in grado di esprimere la sua volontà.**

Inoltre, sebbene ciò non risulti dal verbale delle operazioni di voto, che sul punto si rivela incompleto, il sig. Botti è stato soltanto accompagnato all'urna dalla moglie, ma, una volta raggiunta la stessa, è rimasto da solo ad esprimere la sua preferenza. Il voto è stato "assistito", pertanto, soltanto nel limitato senso per cui l'elettore non si è recato da solo fino alla cabina, ma vi è stato accompagnato dalla propria moglie.

Ciò fermo, prima ancora che infondato per le ragioni esposte, il motivo di ricorso si appalesa inammissibile, perché esso mira a conseguire un risultato, la ripetizione del voto, che, di fatto, è già stato raggiunto mediante il turno di ballottaggio, che ha visto vincitore il candidato Sindaco Piergentili. Essendosi candidate due sole liste, infatti, il ballottaggio è stato, a tutti gli effetti, una ripetizione del voto. La volontà dell'elettorato, nel secondo turno, è stata chiara e **non è stata fatta oggetto di alcuna censura da parte dei ricorrenti:** essa va dunque preservata in ossequio al principio della strumentalità delle forme del procedimento elettorale.

2. INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO

Con il secondo motivo, i ricorrenti chiedono una verifica con lo scopo di *«appurare se le due schede in più (102 e non 100), residue nella Sezione 1, siano solo frutto di mero errore di calcolo o, piuttosto, di un'errata e ben più grave erronea consegna di schede agli elettori votanti, con ogni conseguenza in termini di annullamento delle operazioni e ripetizione delle stesse»*.

Questa censura, anche per il tenore dubitativo della sua formulazione, è manifestamente inammissibile, perché **generica** e meramente **esplorativa**. I ricorrenti non spiegano, infatti, per quale ragione un'eventuale eccedenza di schede **non autenticate** rimaste inutilizzate dovrebbe produrre effetti invalidanti sull'esito elettorale. Si limitano ad ipotizzare una erronea consegna di schede agli elettori votanti, ma la possibilità di un errore di questo tipo, di cui comunque non viene chiarita la possibile incidenza sul voto, è esclusa dalla circostanza per cui il numero dei votanti nella Sezione (699), il numero delle schede votate (699), il numero delle schede complessivamente autenticate (900) e il numero delle schede autenticate rimaste inutilizzate (201), **corrispondono perfettamente**. L'unico dato che non "torna", quello delle schede non autenticate e non utilizzate, è pertanto del tutto irrilevante.

In questo senso, la pacifica giurisprudenza amministrativa ha chiarito quanto segue: *«la normativa riguardante il procedimento elettorale disciplina in modo rigoroso i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi inerenti: // - la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori*

iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4 comma D.P.R. n. 570 del 1960);
// - l'accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1 comma, n. 2); // - il riscontro del numero delle **schede autenticate non utilizzate** che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1 comma, n. 3); // - la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4 comma). // Si tratta di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell'ordine indicato dalla legge, dovendosene dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale. // In particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione ed **autenticate** e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle **autenticate**, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell'art. 53 cit. risulta preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale. Coerentemente, se ne è dedotto che la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la **mancanza di schede autenticate e non votate**, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali, confermandosi la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, sia nelle ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui **il numero delle**

schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323), sia, infine, nelle ipotesi in cui (come, appunto, nelle fattispecie in esame) **non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate**» (così, tra le altre, Cons. St., Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 5284).

Come si vede, il dato che rileva – per ovvie ragioni – è quello delle **schede autenticate non utilizzate**, non quello delle schede che non sono state neppure autenticate. Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata mossa dai ricorrenti all’indirizzo del dato relativo alle schede autenticate. Sicché la censura, ove non inammissibile per genericità, sarebbe in ogni caso infondata.

Per questi motivi

si chiede al Collegio di voler dichiarare il ricorso inammissibile e infondato, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio.

Roma, 6 dicembre 2021

avv. prof. Giuliano Grüner

avv. prof. Federico Dinelli